

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1404

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**
(BERLUSCONI)

e dal **Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica**
(PODESTÀ)

(V. Stampato Camera n. 1843)

approvato dalla Camera dei deputati il 21 febbraio 1995

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 febbraio 1995*

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7
gennaio 1995, n. 4, recante disposizioni urgenti concernenti
il Consiglio universitario nazionale**

INDICE

Disegno di legge	Pag.	3
Allegato	»	4
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	»	6

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 4, recante disposizioni urgenti concernenti il Consiglio universitario nazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 settembre 1994, n. 532, e 7 novembre 1994, n. 620.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 7 GENNAIO 1995, N. 4

All'articolo 1, al comma 2, le parole da: «coloro» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nè designabili gli attuali membri del Consiglio».

DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1995.

Disposizioni urgenti concernenti il Consiglio universitario nazionale

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la funzionalità del Consiglio universitario in ordine ai suoi compiti istituzionali, in relazione all'imminente avvio dell'anno accademico 1994-1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 gennaio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Fino al rinnovo del Consiglio universitario nazionale (CUN), secondo le modalità di cui all'articolo 10 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e del relativo regolamento di attuazione, e comunque non oltre il 30 giugno 1995, il CUN, la corte di disciplina ed i comitati consultivi sono prorogati nell'attuale composizione. Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni adottati dai predetti organi prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

2. In sede di prima elezione del CUN, in applicazione della legge 19 novembre 1990, n. 341, non sono rieleggibili coloro che abbiano fatto parte del Consiglio nella composizione precedente a quella attuale.

Disposizioni urgenti concernenti il Consiglio universitario nazionale

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

1. *Identico.*

2. In sede di prima elezione del CUN, in applicazione della legge 19 novembre 1990, n. 341, non sono rieleggibili nè **designabili gli attuali membri del Consiglio.**

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1995.

SCÀLFARO

BERLUSCONI - PODESTÀ

Visto, *il Guardasigilli*: MANCUSO

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

